



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio D'AMATO Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

Giovanni NATALI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. **38083** del registro di segreteria nei confronti di **GEMMA Michela** (cod. fisc. GMMMHL83E70926N), in qualità di agente contabile per i Servizi demografici del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fernando Gallone che non ha presentato la relazione scritta ai sensi dell'art. 148 c.g.c. e dott.ssa Michela Gemma che si rimette agli atti scritti.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con relazione n. 592/2025, il Magistrato designato all'esame del conto giudiziale n. 21485 afferente alla gestione del conto dei "Servizi demografici"

	del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) nel periodo dal 1° luglio 2023 al	
	31 dicembre 2023, formulava proposta di deferimento al Collegio - stante	
	l'impossibilità di procedere <i>de plano</i> al discarico del conto - chiedendo di	
	pronunciarsi ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 174/2016 c.g.c. in relazione allo	
	stesso non essendo stato effettuato il deposito della documentazione richiesta	
	in sede istruttoria, né pervenuto alcun riscontro in merito nei termini assegnati.	
	2.- In data 21 gennaio 2026, è pervenuta agli atti della Segreteria della Sezione	
	la memoria della dott.ssa Gemma nella quale, in estrema sintesi si riferisce:	
	(i) che è stata assunta presso il comune di San Giovanni Rotondo con la	
	qualifica di istruttore amministrativo, cat. C1 in data 1° luglio 2022 e	
	assegnata presso l'Ufficio anagrafe dell'Ente; (ii) che la giacenza di cassa di	
	€ 22.117,14 riscontrata “...a seguito di ispezione del Collegio dei revisori	
	<i>nell'ottobre 2022 ...preesisteva...</i> ” rispetto alla data di sua assunzione in	
	servizio; (iii) che in esecuzione di quanto disposto dal Dirigente del Settore	
	finanze, provvedeva (unitamente al collega Raffaele Caputo assegnato al	
	medesimo ufficio) all'immediato versamento della suindicata somma; (iv) che	
	non aveva fatto seguito alcuna nomina formale ad agente contabile dell'Ente	
	per ciò che concerne i servizi demografici; (v) che dal 1° luglio 2023 - dopo	
	che il collega Caputo era stato assegnato in distacco presso l'Ufficio del	
	Giudice di pace - continuava ad effettuare i versamenti presso la tesoreria	
	comunale dei diritti di segreteria CIE e di rilascio dei certificati alle scadenze	
	previste dalle norme; (vi) che, ad oggi, non è stata investita di “...alcun	
	<i>provvedimento di nomina formale quale agente contabile dell'Ente per ciò</i>	
	<i>che afferisce i conti dei servizi demografici...</i> ”; (vii) che non le venivano mai	
	notificate, né comunicate o trasmesse le precedenti note istruttorie inviate	
	2	

	dalla Corte dei conti riguardanti il conto giudiziale <i>de quo</i> ; (viii) che, invece,	
	era stata notiziata della comunicazione del 13 gennaio 2026 da parte	
	dell’Ufficio protocollo del Comune, con cui veniva trasmessa la relazione n.	
	592/2025 del Magistrato istruttore del conto.	
	Infine, la dott.ssa Gemma, alla luce delle suesposte considerazioni, ha	
	concluso per la declaratoria di non luogo a provvedere con riguardo al	
	procedimento all’odierno esame.	
	3.- L’amministrazione comunale, in data 16 gennaio 2026, ha depositato una	
	memoria a firma del Segretario generale e del dirigente dei Servizi generali,	
	rappresentando che l’istanza istruttoria relativa al conto giudiziale in	
	argomento non veniva riscontrata “... <i>per mero disguido</i> ...” essendo	
	pervenuta unitamente ad altre due richieste istruttorie, di cui soltanto quella	
	relativa al conto n. 21230 attinente alla “gestione dei parcheggi” è stata	
	regolarmente evasa; inoltre, ha depositato la documentazione richiesta dal	
	Magistrato istruttore del conto oggetto del presente giudizio.	
	4.- All’udienza del 15 aprile 2026, il rappresentante della Procura regionale	
	(che non aveva depositato le conclusioni ai sensi dell’art. 148 c.g.c.) si è	
	rimesso alle decisioni del Collegio.	
	La dott.ssa Gemma ha ribadito quanto riportato nella memoria depositata in	
	atti.	
	5.- La causa è stata dunque posta in decisione.	
	6.- Il Collegio rileva che la fissazione dell’udienza per la trattazione collegiale,	
	prevista dall’art.147 c.g.c. a seguito di scadenza del termine indicato dal	
	magistrato relatore per il deposito della documentazione utile alla disamina	
	del conto, ha una chiara valenza sollecitatoria che non può portare alla	
	3	

	conseguenza della declaratoria di irregolarità del conto stesso. Non vi è	
	dubbio, infatti, che l'utilizzo delle potestà collegiali deve spingersi fino	
	all'ottenimento, con le forme e le modalità tipiche rimesse al potere istruttorio	
	del giudice, della prevista documentazione utile per giungere ad una piena	
	scrutinabilità del conto oggetto di disamina.	
	Se così non fosse, sarebbe sufficiente, in caso di eventuali ammanchi ovvero	
	gestioni foriere di addebito, non presentare la documentazione richiesta per	
	sollecitare ed addivenire a una pronuncia in rito che non consentirebbe una	
	piena valutazione del <i>modus operandi</i> dell'agente contabile.	
	Ciò premesso, l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta dal	
	magistrato istruttore prima della discussione dell'odierno giudizio induce il	
	Collegio a disporre una pronuncia di non luogo a procedere atteso che, dalla	
	disamina degli atti depositati, risulta pressoché soddisfatta l'esigenza	
	istruttoria - inizialmente non riscontrata - consentendo al magistrato deferente	
	l'avvio dell'esame del conto e rendendo, quindi, non utile alcuna diversa	
	statuizione.	
	7.- Non vi è luogo a provvedere per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia dichiara il	
	non luogo a procedere sulla relazione n. 592/2025 avente ad oggetto il conto	
	n. 21485 reso dall'agente contabile del Comune di San Giovanni Rotondo	
	(FG) relativo alla gestione dei Servizi demografici - periodo dal 1° luglio 2023	
	al 31 dicembre 2023 - disponendo la restituzione degli atti al magistrato	
	istruttore.	
	Nulla per le spese.	
	4	

[illegible]